

Sentenza n. 544/2018 pubbl. il 08/06/2018

RG n. 1923/2013

Repert. n. 1068/2018 del 08/06/2018

N. R.G. 1923/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eleonora Polidori
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1923/2013 promossa da:

EURONICS ITALIA S.P.A. (C.F. 13337170156), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente
domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv.
E. [REDACTED]

PARTE ATTRICE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. LONGO GIOVANNI e
[REDACTED] A, elettivamente domiciliato in LUNGARNO
BUOZZI, 13 PISA, presso il difensore avv. LONGO GIOVANNI

PARTE CONVENUTA

□□□

In data 8 giugno 2018 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come
da verbale di udienza del 23 novembre 2017.

pagina 1 di 8

Firmato Da: POLIDORI ELEONORA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 691d4da4356297c4



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In primo grado, il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio di fronte al Giudice di Pace di Pisa la società EURONICS ITALIA S.P.A esponendo quanto segue:

- il Sig. [REDACTED] acquistava, in data 29.10.2007 presso il punto vendita Euronics di Livorno, il televisore LCD marca Samsung per un corrispettivo pari ad Euro 1.267,00, sottoscrivendo, contestualmente, un'ulteriore garanzia convenzionale, offerta da Euronics sul bene acquistato, denominata "Serenissima" per un importo pari ad Euro 68,00;
- il televisore, tuttavia, dopo qualche mese dall'acquisto, manifestava alcuni difetti di visione dell'apparecchio, se utilizzato unitamente a decoder o a lettore DVD: per questo motivo, l'elettrodomestico veniva portato più volte presso centri di assistenza autorizzati per l'eventuale riparazione ma, ciò nonostante, i difetti di visione permanevano;
- in sede di ATP i vizi riscontrati sul televisore venivano dichiarati ineliminabili e il consulente consigliava, pertanto, la sostituzione dell'apparecchio.

Tanto premesso, parte attrice così concludeva: "*- in via principale, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 130 del D.Lgs. 206/2005, condannare la convenuta Euronics Italia Spa alla sostituzione del bene descritto in narrativa con altro di pari caratteristiche e valore, senza spesa alcuna ed onere a carico dell'istante o in via subordinata pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita del televisore LCD 40'' marca Samsung (identificato con il numero le40r86wbd) tra il Sig. [REDACTED] e la società Euronics Italia Spa e per l'effetto condannare quest'ultima a dare e pagare all'istante la stessa somma di Euro 1.267,00, cifra corrisposta al momento dell'acquisto, con impegno da parte del [REDACTED] di restituire il bene, oltre agli interessi dal dì di fatto; - in via graduata, ma sempre in via principale, qualora non dovesse trovare applicazione al caso di specie la disciplina prevista dall'art. 130 del D.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), condannare la convenuta all'applicazione delle clausole (art. 2 e 7) stabilite nel contratto di garanzia convenzionale in vigore tra le parti e denominato "Supergaranzia", sottoscritto al momento dell'acquisto del bene indicato in narrativa, con ogni ulteriore*



pronuncia di legge; condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento della somma di Euro 723,50 a titolo di rimborso spese sostenute dal [redacted] per il procedimento di ATP celebrato davanti al Giudice di Pace di Pisa; - condannare in ogni caso infine Euronics Italia Spa al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'istante a causa del forzato mancato utilizzo del bene, dovuto al negligente comportamento tenuto dalla convenuta, nella misura che viene indicata di Euro 500,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o di equità, compreso il danno, non patrimoniale e/o esistenziale, subito dall'istante; in ogni caso, il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito e con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 12,5%, c.a.p. 4% ed i.v.a. come per legge”.

La parte convenuta si costituiva ritualmente e contestava la domanda attorea, della quale chiedeva la reiezione deducendo che:

- Euronics Italia S.p.a. eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo soggetto venditore del bene oggetto di causa, ma soggetto proprietario del marchio “Euronics” e venditore del servizio di garanzia aggiuntiva “Supergaranzia”;
- Euronics Italia Spa aveva sempre offerto ogni supporto nonché assistenza tecnica all'attore, provvedendo, nel corso dei mesi, ad adempiere alla propria specifica obbligazione, corrisponendo i rimborsi dovuti e pagando le spese di riparazione per l'importo complessivo di Euro 692,41 (doc. 5 fascicolo di I grado).
- I vizi riscontrati nell'apparecchio non derivavano da un difetto della televisione, ma erano conseguenti a caratteristiche intrinseche del modello e, pertanto, i centri di assistenza non avevano potuto risolvere la problematica.

Tanto premesso, parte convenuta così concludeva: *“nel merito in via principale: accertare l'infondatezza delle domande svolte in questa sede dal Sig. [redacted] nei confronti di Euronics Italia S.p.a. a titolo di responsabilità derivante dal contratto di compravendita del bene di cui è causa e accertare che la medesima Euronics Italia S.p.a. è carente di legittimazione rispetto alle domande svolte dal Sig. [redacted] non essendo la stessa oggetto venditore del bene e, per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata dall'attore nel*



presente giudizio; nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare che Euronics Italia S.p.a. ha già corrisposto pagamenti / rimborsi pari ad Euro 692,41 in favore del Sig. [REDACTED] in relazione al contratto Supergaranzia Serenissima da quest'ultimo sottoscritto al momento dell'acquisto del televisore e accertare che la somma contrattualmente spettante al Sig. [REDACTED] ammonta ad Euro 57,59. In ogni caso rigettare le domande di risarcimento dei danni e delle spese subite come formulate dall'attore. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento".

Istruita la causa documentalmente, sentiti i testi indicati dalle parti e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 22.10.2010.

Con sentenza n. 1410 del 03/12/2012, pubblicata il 04/12/2012, il Giudice di Pace di Pisa accoglieva la domanda attorea, condannando la convenuta al rimborso del bene difettoso mediante il pagamento del 75% del prezzo di acquisto del prodotto e al pagamento delle spese di accertamento tecnico preventivo.

Con atto di citazione, EURONICS ITALIA SPA proponeva appello, notificato ritualmente a [REDACTED] ritenendo la sentenza di primo grado ingiusta per i seguenti motivi:

- Euronics Italia Spa non vende al pubblico beni a mezzo di propri punti vendita ma, tramite contratti di franchising consente a soggetti terzi di operare sul mercato con il marchio Euronics: alla società Butali S.p.a., dunque, dovevano essere indirizzate tutte le richieste di adempimento e/o risoluzione del contratto di compravendita ecc.
- L'erogazione, da parte dell'appellante, della somma complessiva di Euro 692,41 per i vari interventi operati sul televisore nel corso degli anni, integrava un perfetto adempimento della propria obbligazione e comportava il raggiungimento del massimale previsto nel contratto di garanzia sottoscritto dalle parti.

Tanto premesso, parte appellante concludeva chiedendo: *"Nel merito: - in via principale: accogliere l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1410/2012 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 3 dicembre 2012, dichiarare che i) Euronics Italia S.p.a. non è il soggetto venditore del televisore di marca Samsung e, pertanto, non ha*



alcuna responsabilità contrattuale nei confronti del Sig. [REDACTED] correlata al contratto di compravendita del televisore suddetto; ii) Euronics Italia Spa ha corrisposto al Sig. [REDACTED] la somma complessiva di Euro 692,41 a titolo di rimborsi per riparazioni effettuate in applicazione del servizio Serenissima e per l'effetto - condannare il Sig. [REDACTED] a restituire ogni somma liquidata dal Giudice di Pace e percepita per l'accertamento tecnico preventivo espletato; - condannare il Sig. [REDACTED] a restituire la somma di Euro 899,25 oltre interessi e percepita dallo stesso o, in subordine, la somma di Euro 841,66 (dedotta, quindi, la somma di Euro 57,59) in quanto non dovuta avendo lo stesso già beneficiato di rimborsi pari ad Euro 692,41 a fronte di un massimale di Euro 750,00; - Con integrale restituzione delle spese legali liquidate come da sentenza di I grado e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.

Si costituiva in giudizio [REDACTED], respingendo le domande attoree ed esponendo quanto segue:

- L'atto di citazione in appello era inammissibile, perché sottoscritto da uno soltanto dei due procuratori, senza che, nella procura, fosse specificato che potessero agire disgiuntamente;
- I tentativi di riparazione precedentemente effettuati dall'appellante non potevano avere alcuna rilevanza, non avendo posto rimedio ai vizi dell'apparecchio e non essendo, inoltre, provata la spesa di 692,41 Euro, sostenuta da Euronics S.p.a. per i vari interventi;
- L'istruttoria del giudizio di primo grado aveva ampiamente dimostrato la permanenza dei vizi del televisore e la sua conseguenziale inutilizzabilità, tale da rendere operante la garanzia convenzionale sottoscritta dalle parti.

Tanto premesso, parte convenuta così concludeva: *“Voglia il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice d'appello, - rigettare per le motivazioni sopra esposte l'appello spiegato da Euronics Italia Spa nei confronti del Sig. [REDACTED] in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata n. 1410/12 del 3.12.12 emessa dal Giudice di Pace di Pisa dott. Raffaele Basile, con ogni conseguenziale pronuncia di legge”.*



Quindi, all'udienza del 23 novembre 2017, le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di tale udienza e il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.

La parte attrice concludeva chiedendo: *“Nel merito: - in via principale: accogliere l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1410/2012 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 3 dicembre 2012, dichiarare che i) Euronics Italia S.p.a. non è il soggetto venditore del televisore di marca Samsung e, pertanto, non ha alcuna responsabilità contrattuale nei confronti del Sig. [REDACTED] correlata al contratto di compravendita del televisore suddetto; ii) Euronics Italia Spa ha corrisposto al Sig. [REDACTED] la somma complessiva di Euro 692,41 a titolo di rimborsi per riparazioni effettuate in applicazione del servizio Serenissima e per l'effetto - condannare il Sig. [REDACTED] a restituire ogni somma liquidata dal Giudice di Pace e percepita per l'accertamento tecnico preventivo espletato; - condannare il Sig. [REDACTED] a restituire la somma di Euro 899,25 oltre interessi e percepita dallo stesso o, in subordine, la somma di Euro 841,66 (dedotta, quindi, la somma di Euro 57,59) in quanto non dovuta avendo lo stesso già beneficiato di rimborsi pari ad Euro 692,41 a fronte di un massimale di Euro 750,00; - Con integrale restituzione delle spese legali liquidate come da sentenza di I grado e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.*

La parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione.

...

Preliminarmente, deve essere analizzata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in appello che, secondo parte convenuta, sarebbe carente della firma dell'Avv. [REDACTED] indicato, invece, insieme all'Avv. [REDACTED] alla procura a margine.

Tale eccezione è infondata: ai sensi dell'art. 1716, comma 2, c.c.: *“Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare”.*

Qualora, dunque, come nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna esplicita volontà del mandante nella procura, si presume che i difensori possano agire disgiuntamente, così come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (*“Qualora il mandato alle liti venga*



conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale” Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 15174 del 20/06/2017 - Rv. 644746 - 01).

Nel merito, con il primo motivo di appello, parte attrice eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva nel giudizio di primo grado: Euronics, non essendo il venditore del bene, si limitava, tramite contratti di franchising, a consentire a soggetti terzi di operare sul mercato con il proprio marchio.

Tale motivo è infondato: la legittimazione passiva di Euronics S.p.a., infatti, sebbene non derivante dal contratto di compravendita, sorgeva da un diverso negozio, stipulato direttamente con l'appellante, concernente la garanzia sul bene acquistato.

Come affermato dalla sentenza impugnata, infatti, *“agli atti vi è una garanzia specifica che prevede un obbligo di rimborso, in presenza di determinati requisiti, proprio in capo alla Euronics spa”* (pag. 2).

L'art. 1 del contratto “Serenissima” specifica che la garanzia *“è prestata da EURONICS ITALIA SpA”* e, dunque, nessun difetto di legittimazione passiva può ravvisarsi in capo all'appellante, per il rapporto di cui è causa.

Con il secondo motivo di appello, viene, invece, contestata un'erronea interpretazione, da parte del Giudice di Pace, delle clausole contrattuali, nella parte in cui la sentenza impugnata non tiene conto della somma di Euro 692,41, spesa da Euronics per i vari tentativi di riparazione del bene.

Anche tale motivo non merita accoglimento: l'articolo 7 del contratto di garanzia prevede, infatti, che *“nel caso di difetto che non consenta la riparazione del prodotto verrà rimborsata una percentuale del prezzo di acquisto di un prodotto nuovo della stessa marca e dello stesso modello di quello coperto dalla SUPERGARANZIA SERENISSIMA, con le seguenti modalità: a. il 75% del prezzo di acquisto del nuovo prodotto in caso di difetto segnalato nel corso del III e IV anno dalla vendita del prodotto difettoso; ...”*.

Nel caso di specie, l'irreparabilità del televisore è stata dimostrata ed accertata in sede di ATP, dove è stato rilevato *“un difetto all'ingresso delle prese scart e HDMI ineliminabile”* e si consigliava, pertanto, *“la sostituzione del televisore con uno di nuova generazione”* (doc. 2 comparsa di costituzione in appello).



Evidentemente, dunque, nessun rilievo può assumere l'affermazione di Euronics di aver già adempiuto alla propria obbligazione, avendo corrisposto la cifra di 692,41 Euro (che, peraltro, essendo contestata, non risulta in alcun modo provata) per i tentativi di riparazione: essendo, appunto, il bene irreparabile, l'appellante avrebbe dovuto, in applicazione del su richiamato art. 7 del contratto, corrispondere al cliente il 75% del prezzo del bene acquistato.

La sentenza di primo grado deve, per tali motivi, essere confermata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

Al rigetto dell'appello, consegue l'obbligo di parte appellante di pagamento del contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da EURONICS ITALIA S.P.A contro la sentenza n. 1410/2010 del 03/12/2012 nei confronti di [REDACTED] ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
- 2) Condanna EURONICS ITALIA S.P.A a rifondere in favore di [REDACTED] le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € [REDACTED] oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Pisa il 8 giugno 2018

IL GIUDICE
dott. Eleonora Polidori

